



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

sezione quarta civile

Il giudice dott.ssa Giulia La Malfa,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;
letta la domanda presentata da MARCO STANGA;
letti i documenti in atti;
letta la relazione della dott.ssa Piacentini Emanuela, nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;
ritenuto che possa accedere alla procedura di liquidazione, *ex art. 14 ter, legge n. 3/2012* anche il debitore che non sia titolare di beni di apprezzabile valore economico di scambio, tenuto conto: i) del raffronto comparatistico con la procedura fallimentare (che prevede la possibilità anche per l'imprenditore che non abbia bene alcuno di poter chiedere il proprio auto fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale); della lettera dell'art. 14 ter, legge n. 3/2012, il quale prevede, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovra-indebitato siano esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui possono farvi parte; della lettera dell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), ai sensi del quale il decreto di apertura è trascritto laddove la liquidazione interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione; della lettera dell'art. 14 quater il quale prevede che la liquidazione possa conseguire anche laddove sia stato in origine dato impulso a procedura di piano del consumatore o di accordo di composizione della crisi nel cui contesto possono rientrare anche crediti derivanti da attività di lavoro subordinato o introiti professionali;
ritenuto che sussistono i presupposti richiesti per l'apertura della postulata procedura, atteso che:
-si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché il ricorrente è residente in Castel Mella (BS);
-non ricorra alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b, legge n. 3/2012;
-risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 oltre che l'ulteriore prescritta e che permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;
-non si riscontrano nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori;

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,



- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di MARCO STANGA (c.f. STNMRC67B15B157C), nato a Brescia, il 15 febbraio 1987 e residente in Castel Mella (Bs) , via Caduti del Lavoro 11, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore la dott.ssa dott.ssa Piacentini Emanuela, con studio in Roncadelle (BS) via G.Marconi 96, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del Tribunale, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter , co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
 - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
 - esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-decies);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);



- richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 27 gennaio 2022

Il giudice
Dott.ssa Giulia La Malfa

